COMUNE DI POGNO

Provincia di Novara

Via Garibaldi n.8 – CAP 28076 P.I.00435560032
Tel. 0322/996007 Fax.0322/97425
segreteria@comune.pogno.no.it PEC: pogno@cert.ruparpiemonte.it

C A P I T O L A T O S P E C I A L E D ' O N E R I

PER IL SERVIZIO DI PULIZIA
PERIODO 01.03.2017/28.02.2019

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE -

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di pulizia dello stabile Comunale sede degli uffici comunali, della sala polivalente e dei locali scolastici relativi alla refezione ed ai servizi di pre e dopo scuola.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO -

L'appalto avrà durata di anni 2 con decorrenza dal 1 marzo 2017 e scadenza al 28 febbraio 2019. Non è ammesso il rinnovo tacito del presente contratto.

ART. 3 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI -

Il servizio verrà svolto per 5 (cinque) giorni settimanali dal lunedì al venerdì.

La pulizia dei locali dovrà essere effettuata in ore da non ostacolare i servizi di istituto e non arrecare incomodo o molestia al pubblico, da concordarsi con l'Amministrazione Comunale, secondo un programma che verrà sottoscritto dalle parti.

Il servizio appaltato comprende:

1. **Uffici comunali** per 3 giorni a settimana (lunedì-mercoledì-venerdì), pulizia dei locali del Municipio consistente nelle seguenti operazioni:
   - vuotatura, pulitura dei cestini e relativa raccolta;
   - scopatura e lavaggio di tutti i pavimenti ;
   - lavaggio e disinfezione dei servizi igienici;
   - pulizia di mobili ed accessori;
   - spolveratura e lavaggio delle superfici di lavoro (scrivanie, tavoli, telefoni, calcolatrici, ecc.) ed eliminazioni di impronte su porte, piani di lavoro e armadi;
2. **Scuola primaria** per 5 giorni a settimana (da lunedì a venerdì) pulizia dei locali scolastici relativi alla refezione ed ai servizi di pre e dopo scuola, consistente nelle seguenti operazioni:
   - vuotatura, pulitura dei cestini e relativa raccolta;
   - scopatura e lavaggio di tutti i pavimenti;
   - lavaggio e disinfezione dei servizi igienici;
   - pulizia della palestra;
3. **Sala consiliare e Biblioteca** n. 1 intervento mensile consistente nelle seguenti operazioni:
   - scopatura e lavaggio di tutti i pavimenti;
   - lavaggio e disinfezione dei servizi igienici;
   - pulizia di mobili ed accessori;
4. **Uffici comunali, sala consiliare e biblioteca**: n. 1 intervento annuale (preferibilmente in primavera) consistente nelle seguenti operazioni:
   - lavaggio vetri e pulizia persiane;
   - lavaggio rivestimenti piastrellati;
   - spolveratura e pulizia delle parti superiori degli armadi;
   - pulizia dei terrazzi, comprese ringhiere ed inferriate.

ART. 4 – INTERVENTI STRAORDINARI

Gli interventi di pulizia straordinaria saranno della seguente tipologia:

a) smontaggio, lavaggio e rimontaggio tende;
b) interventi a seguito di imbiancatura e/o lavori edili;
c) altri ed eventuali

e verranno di volta in volta concordati tra il Responsabile della Cooperativa ed il Responsabile del servizio per il Comune.

ART. 5 – MATERIALI E MEZZI -

Tutte le attrezzature, utensili e materiali di consumo necessari per la pulizia saranno forniti dalla Cooperativa e dovranno essere conformi alle norme vigenti, rispondere ai requisiti richiesti dal D.Lgs. n.81/2008 ed adatti al tipo di prestazione richiesta; l'energia elettrica e l'acqua saranno a carico del Comune.

I prodotti di pulizia utilizzati dovranno offrire un elevato risultato qualitativo.

ART. 6 - SMALTIMENTO RIFIUTI -

L'Appaltatore è obbligato al complesso delle attività che riguardano lo smaltimento dei rifiuti dallo stesso raccolti durante le operazioni di pulizia precisamente derivanti dallo svuotamento dei cestini, dei posacenere e di tutto ciò che venga comunque raccolto durante l'espletamento del servizio di pulizia.

Il complesso dei materiali dovrà essere raccolto mediante l'utilizzo di idonei sacchi e/o pattumiere e suddiviso per tipologia del rifiuto secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in tema di raccolta differenziata di rifiuti, per poi essere depositati diligentemente nel relativo centro di raccolta.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL PERSONALE -

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto e dovrà essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza.

La Cooperativa si impegna a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile.

Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo caso saranno impegnative per la Cooperativa.

Gli operatori della Cooperativa non dovranno mettere in disordine carte, disegni e/o altri documenti eventualmente lasciati sui tavoli né devono aprire cassetti ed armadi.

La Cooperativa dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo ente. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di chiedere alla Cooperativa la sostituzione del personale non gradito; in caso di esercizio di detta facoltà, la Cooperativa dovrà provvedere entro 2 giorni dalla comunicazione.

ART. 8 – CAUZIONI ED ASSICURAZIONI -

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto nonché dal rimborso delle somme che il Comune dovesse sostenere durante l'appalto per fatto dell'impresa appaltatrice a causa di inadempimento o cattiva esecuzione, l'Impresa appaltatrice presta la cauzione definitiva in contanti o mediante fidejussione bancaria o assicurativa nella misura del 10% del valore dell'appalto. Tale cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale. La stessa dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune.

La Cooperativa risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose provocati nell'esecuzione del servizio o comunque ad esso dipendenti, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi dal parte del Comune, salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

La Cooperativa dovrà sostituire/riparare, a propria cura e spese, tutte le attrezzature, suppellettili, arredi e simili che il proprio personale dovesse distruggere o danneggiare o deteriorare per colpa nell'espletamento del sevizio.

Ai fini di cui sopra la Cooperativa è tenuta a consegnare al Comune, copia di specifica polizza assicurativa RCT/RCO valida per tutto il tempo di durata dell'appalto. L'assicurazione avrà massimale pari ad €.1.000.000,00 (euro un milione) per sinistro e per anno assicurativo, a copertura di tutti i rischi connessi e conseguenti a tutte le attività descritte nel presente capitolato e costituenti obbligazione dell'appalto, ivi compresi i danni derivanti da incendio di cose di proprietà della ditta.

ART. 9 - PAGAMENTI -

Per il pagamento la Cooperativa dovrà presentare mensilmente regolare fattura riportante il canone contrattuale mensile; questa Amministrazione procederà alla liquidazione delle fatture solamente dopo avere acquisito agli atti regolare documentazione comprovante la regolarità contributiva (DURC); qualora non vengano ottemperate pienamente le condizioni stabilite i pagamenti verranno immediatamente sospesi e si potrà giungere alla risoluzione del contratto.

Ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010 l'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti dei subcontraenti della filiera e, a tal fine, impegnarsi ad eseguire tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche identificando l'appalto con il numero di CIG che verrà comunicato; dovrà impegnarsi altresì a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esse entro sette giorni dalla loro accensione.

ART. 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI -

La Cooperativa dichiara di prendere atto e si impegna ad accettare e sottoscrivere, fra le altre, anche le seguenti norme:

- di aver visitato i locali dove dovranno essere eseguiti i lavori e di essere edotta di tutte le circostanze di luogo e di fatto che possono influire sullo svolgimento del servizio;
- si impegna ad effettuare il servizio con precisione secondo gli orari che saranno decisi concordemente con il Comune;
- su richiesta del Comune, qualora eccezionalmente se ne presentasse la necessità e l'urgenza, dovrà

prestarsi ad eseguire, nei limiti delle proprie capacità organizzative, anche gli altri lavori di pulizia in spazi ed aree non comprese nel presente capitolato, per i quali verrà riconosciuto il pagamento in base ai prezzi orari offerti - a misura o a corpo -, mediante l'adozione di apposito e separato atto;
- prende atto che il Comune, tramite i propri funzionari responsabili, avrà la facoltà ed il diritto di eseguire accertamenti sanitari in qualunque momento sui prodotti impiegati (detersivi, cere, ecc.).

ART. 11 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO -

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la Cooperativa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro delle Cooperative.

Il presente appalto è sottoposto alla osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, cosi come previsto all'art. 4 del C.C.N.L. di categoria in vigore.

E' vietato alla Cooperativa appaltatrice di cedere il presente contratto o di subappaltare i servizi richiesti; non sono considerati subappalti le commesse date dalla Cooperativa ad altre ditte per la fornitura dei materiali.

La Cooperativa appaltatrice si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL per i dipendenti delle Imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore nelle località e per il tempo in cui si svolgerà il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione ed anche se la Cooperativa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente da ogni sua qualificazione, giuridica, economica o sindacale.

La Cooperativa prima della stipula del contratto, è tenuta a presentare all'Amministrazione comunale l'elenco dei propri dipendenti e comunicare gli estremi delle posizioni assicurative INAIL e INPS dei medesimi.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il Comune segnalerà alla Cooperativa e, se del caso, anche all'Ispettorato del lavoro, l'inadempienza accertata e procederà alla detrazione del 20% sull'importo dell'appalto, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

Il pagamento alla Cooperativa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni summenzionate, la Cooperativa appaltatrice non può opporre eccezioni al Comune a titolo di risarcimento danni.

ART. 12 - PENALI -

In caso di contestazione per non idonea o mancata esecuzione del servizio verrà inviata comunicazione scritta di segnalazione alla Cooperativa, la quale dovrà ottemperare a quanto richiesto dal Comune con la massima sollecitudine.

In caso di inadempienza da parte della Cooperativa degli obblighi derivanti dal presente capitolato, il responsabile del servizio, sentita la Giunta Comunale, potrà applicare ad insindacabile giudizio una penale da un minimo di €. 150,00 ad un massimo di €. 500,00.

La penale potrà essere applicata solo dopo che il Responsabile del servizio abbia contestato l'inadempienza mediante raccomandata alla Cooperativa e previo esame delle eventuali controdeduzioni da parte della ditta medesima, da presentarsi entro e non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione.

L'ammontare della penale sarà trattenuto sugli importi dovuti con la prima fattura utile o mediante incameramento di quota della cauzione.

Il Comune si riserva altresì di far eseguire da altra ditta il servizio nel caso in cui lo stesso non venga eseguito dalla Cooperativa ovvero da essa trascurato, ponendo le relative spese interamente a carico dell'appaltatore.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZE -

Il Responsabile del Servizio, su conforme parere della Giunta Comunale, procederà alla risoluzione automatica del contratto per inadempimento quando si verifichi uno dei seguenti casi:

a) per subappalto o cessione del contratto;
b) per ingiustificata interruzione del servizio per più di 15 giorni consecutivi;
c) per gravi e/o reiterate inadempienze già sanzionate a norma dell'art. 12 del presente capitolato;
d) in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Con il provvedimento di risoluzione automatica del contratto, l'Amministrazione nel comunicare l'intenzione di risolvere il contratto di appalto, si rivale direttamente sull'importo della cauzione per i danni subiti, e può riservarsi di agire per le vie legali per i maggiori danni subiti.

Detto provvedimento verrà notificato immediatamente alla Cooperativa con raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 14 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE -

Tutte le spese di appalto e di contratto, inerenti e conseguenti, rimangono a totale carico della Cooperativa, ancorché disposizioni di legge ne prevedano la rivalsa.

ART. 15 - COSTITUZIONE IN MORA -

I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per

il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

ART. 16 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE -

Per tutti gli effetti l'appaltatore elegge domicilio presso la sede legale della Cooperativa.

Tutte le comunicazioni saranno effettuate per telefono, fax, lettera, Internet, PEC e ogni altro modo consentito, salvo i casi in cui è prevista la lettera raccomandata.

ART. 17 - CONTROVERSIE -

Tutte le controversie che insorgessero tra l'Amministrazione comunale e l'appaltatore, e che non si possono definire in via amministrativa, vengono deferite al Giudice Ordinario.

Il foro competente, per ogni controversia non definibile in accordo tra le parti, è quello di Novara.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Qualunque controversia insorgesse nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore non potrà per nessun motivo sospendere o rallentare il normale andamento del servizio.

ART. 18 - NOTA INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgvo 196/2003 si informa che questo Ente provvederà alla raccolta ed al trattamento dei dati personali della Cooperativa per le finalità connesse all'espletamento dell'appalto in questione e, in caso di aggiudicazione, per tutte le susseguenti operazioni inerenti alla stipula del contratto di appalto e all'esecuzione del servizio. In particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del sopra citato D.Lgvo si comunica quanto segue:

Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati:

- Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque autorizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati.
- I dati verranno trattati per le finalità connesse all'espletamento di tutte le fasi relative all'appalto in questione.
- Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza.
- La natura del conferimento di tali dati è obbligatoria. A tal fine la Cooperativa deve rilasciare apposita dichiarazione di presa d'atto dell'informativa e di espressione di consenso.
- Conseguenze dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: impossibilità di affidamento dell'appalto.
- I dati sono utilizzati e comunicati: all'interno dell'Ente tra gli incaricati del trattamento ed all'esterno al Tesoriere Comunale, al Ministero delle Finanze, all'I.N.P.S, all'I.N.A.I.L., all'A.S.L., all'Ispettorato Provinciale del Lavoro, alla Prefettura, all'avente diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/90, o ad altri Enti pubblici in ottemperanza a specifici adempimenti normativi.
- Codesta ditta ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché all'applicazione degli altri diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgvo 196/2003. Per l'esercizio dei propri diritti codesta Cooperativa potrà rivolgersi all'Ufficio Segreteria dell'Ente.
- Il titolare di questo Ente è il Sindaco, il responsabile del trattamento è il Segretario comunale.

ART. 19- RINVIO NORMATIVO -

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di servizio ed altre disposizioni di legge in vigore.

****